



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## FOGLIO D'ORDINI N. 19

Roma, 27 dicembre 2016

**Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.**

**N. 19 – I Reparto – Recadd – Concorso, per titoli, per l'ammissione di 420 allievi vicebrigadieri al 21° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appuntati scelti del Corpo.**

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante *“Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”* e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, che prevede che i vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza siano trattati, annualmente, per una percentuale non inferiore al 70% dei posti complessivamente messi a concorso

attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti e per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

**VISTO** l'articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, concernente la riduzione e la rimodulazione degli organici del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari del Corpo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

**VISTA** la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante *“Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”*;

**RITENUTO** di dover riservare uno dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1**

#### **Alimentazione del ruolo sovrintendenti**

1. Per l'anno 2016:

- a) il numero complessivo di posti da destinare ai concorsi per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti è pari a 600 unità;
- b) le percentuali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono così stabilite:

- 1) 70% per il concorso, riservato agli appuntati scelti, di cui al citato articolo 19, comma 1, lettera a);
- 2) 30% per il concorso, riservato agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, di cui al citato articolo 19, comma 1, lettera b).

## **Art. 2** **Posti a concorso**

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1), è indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione al 21° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di 420 allievi vicebrigadieri, riservato agli appuntati scelti del Corpo, di cui:
  - a) 378 del contingente ordinario;
  - b) 42 del contingente di mare.

2. Uno dei 378 posti a concorso per il contingente ordinario è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Nel caso in cui il citato posto non venga ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso è attribuito ai candidati iscritti nella graduatoria del contingente ordinario.

3. Al concorso sono ammessi anche gli appuntati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano maturato titolo alla promozione al grado di appuntato scelto con decorrenza giuridica non successiva alla predetta data, purché conseguano detta promozione prima della redazione delle graduatorie finali di merito.
4. Gli appuntati scelti che partecipano al presente concorso non sono ammessi, nello stesso anno, al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2).
5. Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli.

## **Art. 3** **Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso**

1. Al concorso possono partecipare i militari che, oltre al requisito relativo al grado di cui all'articolo 2:
  - a) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente. A tal fine:
    - 1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
    - 2) nel computo del biennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
  - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna. Ai fini del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;

- c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
  - d) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore. Ai fini del calcolo del biennio si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento;
  - e) non siano, comunque, già stati rinviati d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
- Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.
3. I candidati concorrenti per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono esclusi dal concorso.
  4. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito.
  5. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

#### **Art. 4**

#### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito *www.gdf.gov.it* area "*Concorsi Online*", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Al termine della procedura di compilazione, gli interessati devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea entro il termine di cui al comma 1, al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la domanda dovrà essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier Generale per l'assunzione a protocollo).
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito *www.gdf.gov.it*, e consegnata secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile apportare modificazioni o integrazioni.

6. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 5, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
7. Alle incombenze di cui al comma 6 provvedono i Reparti di cui all'articolo 6, comma 3.
8. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
  - a) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1;
  - b) non siano sottoscritte;
  - c) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza;
  - d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 6.
9. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della commissione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.

#### **Art. 5**

#### **Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
  - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
  - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
  - c) Reparto cui è in forza;
  - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
  - e) di non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
  - f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
  - g) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;

- h) di non essere, comunque, già stato rinvio d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
  - i) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 10, inerente alla valutazione dei titoli posseduti e dell'articolo 11, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
  - l) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
  - m) di avere eventualmente in corso procedure per il passaggio di contingente;
  - n) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 15.
2. Gli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

#### **Art. 6** **Istruttoria delle domande**

1. Il Reparto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, riceve le domande di partecipazione al concorso le assume a protocollo.
2. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto dall'articolo 4, comma 1.
3. Le domande ricevute sono inviate, dai Reparti di cui al comma 1, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse, al:
- a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai Reparti dipendenti e al Comando Interregionale alla sede;
  - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
  - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
  - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
  - e) Centro Navale o Centro di Aviazione, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale e ai Reparti da quest'ultimo dipendenti.
4. Le domande prodotte dal personale in forza ai Reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Comandi Regionali sono inviate ai Reparti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti Comandi equiparati.

5. I Reparti di cui al comma 3, attestata la regolarità e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di Reclutamento.

I nominativi dei militari che chiedono di partecipare per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere indicati e comunicati con elenchi separati.

6. I Reparti di cui ai commi 3 e 4 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:

- a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
- b) i nominativi dei militari che, concorso durante:
  - 1) abbiano ottenuto il passaggio di contingente;
  - 2) siano interessati dall'avvio di procedure per il passaggio di contingente;
- c) eventuali trasferimenti verificatisi durante l'*iter* concorsuale.

#### **Art. 7 Nomina commissioni**

1. La commissione per l'accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso è composta da:
  - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
2. La commissione esaminatrice, cui è devoluta la valutazione dei titoli, è composta da:
  - a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a Tenente, membri.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
4. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2:
  - a) sono nominate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata;
  - b) per i propri lavori, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico.

#### **Art. 8 Esclusione dal concorso**

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla commissione indicata all'articolo 7, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne

abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

### **Art. 9**

#### **Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 10, i Reparti indicati all'articolo 6, comma 3, devono:
  - a) provvedere alla redazione di uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
  - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
  - c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
  - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex art. 10* norme di attuazione del “*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza*”);
  - e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente commissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

### **Art. 10**

#### **Valutazione titoli**

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti è effettuata dalla commissione esaminatrice prevista dall'articolo 7, comma 2, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. I titoli da valutare sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avuto riguardo al titolo di studio, ai risultati di precedenti concorsi per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, ai corsi di specializzazione, di qualificazione o di abilitazione nonché alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla S.L.E.E., agli incarichi ricoperti, alle eventuali onorificenze militari e ricompense e alle qualifiche conseguite.
3. Ai titoli posseduti da ciascun candidato è attribuito un punteggio come di seguito riportato:
  - a) per il titolo di studio posseduto:
    - 1) diploma di laurea *ex* articolo 3 della legge n. 341/1990, laurea specialistica *ex* articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale *ex* articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, nonché titoli equipollenti
 

punti	3,000;
-------	--------
    - 2) diploma universitario *ex* articolo 2 della legge n. 341/1990, laurea *ex* articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509/1999, e articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F., nonché titoli equipollenti
 

punti	2,500;
-------	--------



- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 3) diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico (solo per i concorrenti del contingente di mare)   | punti | 2,200; |
| 4) diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, dagli istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi | punti | 2,000; |
| 5) licenza ginnasiale, diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, nonché licenza di istituti d'arte   | punti | 1,500; |
| 6) licenza media inferiore ed equipollenti  | punti | 1,000. |

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

- b) per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:
- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per ogni singolo concorso  | punti | 0,700; |
| 2) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso | punti | 0,500; |
| 3) sovrintendenti, banditi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso  | punti | 0,100; |
- c) per i vincitori del concorso per l'ammissione al 20° corso allievi vicebrigadieri che hanno rinunciato alla frequenza della relativa attività formativa
- |  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | meno punti | 5,000. |
|--|------------|--------|

La richiamata decurtazione:

- 1) è applicata nel caso in cui la rinuncia sia stata presentata a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione su Foglio d'Ordini del Corpo delle graduatorie finali di merito del predetto concorso da parte dei militari già dichiarati vincitori e a partire dal 5° giorno successivo alla notifica per i militari nominati vincitori per ripianare i posti resisi comunque disponibili;
- 2) non è applicata:
  - nel caso in cui la rinuncia sia giustificata da sopravvenute gravi e documentate problematiche di natura sanitaria o riconducibili a cause di forza maggiore inerenti all'istante o a familiari conviventi;
  - nel caso di appartenenza agli Organi della rappresentanza militare, atteso che l'esito positivo del concorso e il successivo passaggio di categoria comporterebbero la decadenza dal mandato elettivo;

- d) per i risultati dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione con:
- 1) qualifica di “ottimo” ovvero giudizio di “eccellente con apprezzamento” o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10 con durata:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,100;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,075;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,050;
  - 2) qualifica di “molto buono” ovvero giudizio di “eccellente” o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10 con durata:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,065;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,050;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,025;
  - 3) qualifica di “buono” ovvero giudizio di “superiore alla media” o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 con durata:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,035;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,025;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,015;
  - 4) qualifica di “sufficiente” ovvero giudizio di “nella media” o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10 con durata:
 

- non inferiore a 180 giorni	punti	0,020;
- non inferiore a 90 giorni	punti	0,015;
- non inferiore a 30 giorni	punti	0,010.

Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di “sufficiente”.

I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, dalla qualificazione e dall'abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai *test* periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza*”.

Ai corsi di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente commissione attribuisce ai corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Eventuali corsi conclusi con la qualifica di “insufficiente” o giudizio equivalente o punteggio inferiore a 10/20 o 6/10, comportano, per ogni corso, in relazione alla sopra citata durata, rispettivamente, le seguenti detrazioni: meno 0,100, meno 0,075 e meno 0,050 punti.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

- 5) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla S.L.E.E.:
- possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (*listening*), W (*writing*), S (*speaking*) e R (*reading*) pari a un minimo di 14 punti 0,800;
  - possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (*listening*), W (*writing*), S (*speaking*) e R (*reading*) compresa tra 11 e 13 punti 0,400;
  - possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (*listening*), W (*writing*), S (*speaking*) e R (*reading*) non inferiore a 8 punti 0,200.

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente;

- 6) possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (solo per coloro che concorrono per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, del bando):
- livello "A" punti 1,500;
  - livello "B" punti 1,000;
  - livello "C" punti 0,500.

Qualora il candidato sia in possesso di più attestati di bilinguismo, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

- e) per gli incarichi ricoperti, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi: punti 0,600.

Sono valutati soltanto gli incarichi assolti dai candidati al comando di distaccamento o di squadra organicamente retti da ispettori. Tale punteggio sarà assegnato solo se l'articolazione ha rilevanza ordinativa ai fini dell'organizzazione del Corpo (a mero titolo esemplificativo, il punteggio in argomento non spetta nel caso di "Comandante di aeromobile");

- f) per le eventuali onorificenze militari e ricompense:
- 1) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile punti 1,000;
  - 2) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria punti 0,800;
  - 3) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile punti 0,700;
  - 4) Croce d'Oro al merito della Guardia di finanza punti 0,650;
  - 5) Croce d'Argento al merito della Guardia di finanza punti 0,600;
  - 6) Croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza punti 0,550;

- |  |            |        |
|--|------------|--------|
| 7) Medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13   | punti      | 0,500; |
| 8) Distintivo di mutilato in servizio  | punti      | 0,500; |
| 9) Distintivo di ferito in servizio  | punti      | 0,250; |
| 10) Encomio Solenne  | punti      | 0,150; |
| 11) Encomio Semplice   | punti      | 0,075; |
| 12) Elogio ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in denaro  | punti      | 0,040; |
| g) per ogni eventuale sanzione, riportata nel periodo antecedente all'ultimo biennio:  |            |        |
| 1) di carattere penale per delitti non colposi che prevede:  |            |        |
| - la reclusione  | meno punti | 5,000; |
| - la multa   | meno punti | 2,500; |
| 2) di carattere penale per contravvenzioni che prevede:  |            |        |
| - l'arresto  | meno punti | 2,000; |
| - l'ammenda  | meno punti | 1,000; |
| 3) di sospensione dall'impiego e/o dal servizio o equivalenti:   |            |        |
| - per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione  | meno punti | 0,300; |
| 4) di sospensione penale di cui agli articoli 22 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e 14 della legge 3 agosto 1961, n. 833:  |            |        |
| - per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione  | meno punti | 0,300; |
| 5) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:   |            |        |
| - per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione  | meno punti | 0,300; |
| 6) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:   |            |        |
| - per ogni sanzione  | meno punti | 0,300; |
| 7) della consegna di rigore:   |            |        |
| - per ogni giorno  | meno punti | 0,200; |
| h) per i giudizi di non idoneità all'avanzamento riportati nel periodo antecedente all'ultimo biennio:   |            |        |
| - per ogni singolo giudizio  | meno punti | 0,500; |
| i) per le eventuali sanzioni disciplinari di corpo, riportate nel periodo intercorrente tra la data di nomina a finanziere o a finanziere ausiliare e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione: |            |        |
| 1) Consegna (per ogni giorno comminato)  | meno punti | 0,150; |

- 2) Rimprovero (per ogni sanzione) meno punti 0,100;
- l) per le qualifiche conseguite, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:
- |  |            |        |
|--|------------|--------|
| 1) ECCELLENTE con apprezzamento e lode | punti      | 0,700; |
| 2) ECCELLENTE con apprezzamento        | punti      | 0,650; |
| 3) ECCELLENTE                          | punti      | 0,550; |
| 4) SUPERIORE ALLA MEDIA                | punti      | 0,400; |
| 5) NELLA MEDIA                         | punti      | 0,200; |
| 6) INFERIORE ALLA MEDIA                | meno punti | 0,200; |
| 7) INSUFFICIENTE                       | meno punti | 0,400. |
- 8) non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta al termine dei corsi di formazione di base svolti;
- 9) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata tra quelli oggetto di valutazione, ancorché meno favorevole al concorrente. L'anno solare in cui è stato svolto un corso di formazione di base sarà valorizzato in ragione della qualifica conseguita nel periodo di maggior durata successivo o antecedente all'attività addestrativa. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti 1), 2) e 3), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
- 10) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- 11) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- 12) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- 13) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - rendimento elevato con apprezzamento e lode | ECCELLENTE con apprezzamento e lode; |
| - rendimento elevato con apprezzamento        | ECCELLENTE con apprezzamento;        |
| - rendimento elevato                          | ECCELLENTE;                          |
| - rendimento pieno e sicuro                   | SUPERIORE ALLA MEDIA;                |
| - rendimento distinto                         | SUPERIORE ALLA MEDIA;                |
| - rendimento normale                          | NELLA MEDIA;                         |

- rendimento scarso                      INFERIORE ALLA MEDIA;
  - rendimento mediocre                INSUFFICIENTE;
- m) per il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo                      punti        0,500.
4. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, e sono valutati solo se risultanti dalla relativa documentazione matricolare.
  5. Eventuali altri titoli non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al comma 4, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inviata dall'interessato a mezzo casella di PEC attribuita al militare all'indirizzo *rm0300000p@pec.gdf.it*, entro il 1° giugno 2017.
  6. Sono giudicati idonei i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio di almeno 10.
  7. Avverso il giudizio di non idoneità, gli interessati possono produrre ricorso:
    - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
    - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

#### **Art. 11 Graduatorie finali di merito**

1. Le graduatorie finali di merito, formate dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti e per il posto riservato ai bilinguisti, sono redatte dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie i candidati giudicati idonei ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
3. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Tali graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'articolo 10, comma 7.

**Art. 12****Ammissione al corso di formazione**

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore a 3 mesi, che si svolge presso la sede e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripartito in due o più cicli formativi ai quali i vincitori sono avviati nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso.

In tale ipotesi, la nomina a vicebrigadiere è determinata dall'ordine della graduatoria finale redatta al termine di ogni ciclo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità.

3. Entro venti giorni dall'inizio dell'attività formativa, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere ammessi, alla frequenza della stessa, altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori.

**Art. 13****Mancata presentazione al corso**

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso, qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo casella di PEC all'indirizzo *aq0230000p@pec.gdf.it*, al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso. Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza provvede a valutarli e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Reparto di appartenenza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dall'inizio del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 2, nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

**Art. 14****Trattamento economico**

1. I militari, dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 12, hanno l'obbligo di accasermamento e hanno diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
2. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

**Art. 15**  
**Assegnazione dei vicebrigadieri ai Reparti**

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 12, i neo vicebrigadieri:
  - a) sono confermati al Comando Regionale e/o equiparato di appartenenza, salvo diversa istanza degli interessati. In tal caso, la richiesta è valutata tenendo conto delle esigenze organiche e di servizio dell'Amministrazione nonché dell'anzianità di servizio e delle motivazioni dei singoli espresse in sede di eventuali memorie;
  - b) sono, comunque, destinati ai Reparti della provincia di Bolzano ovvero ai Reparti della provincia di Trento con competenza regionale, qualora abbiano partecipato alla procedura per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 27 dicembre 2016.

<b>Determinazione n. 388451, datata 27 dicembre 2016.</b>
---

**IL COMANDANTE GENERALE**  
F.to Gen. C.A. Giorgio Toschi



**ALLEGATO 1****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI, PER L'AMMISSIONE DI 420 ALLIEVI VICEBRIGADIERI AL 21° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPUNTATI SCELTI DEL CORPO.****AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA****ROMA – LIDO DI OSTIA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica)  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, arruolato il \_\_\_\_\_ e  
promosso al grado attuale il \_\_\_\_\_, in servizio  
presso \_\_\_\_\_, presa  
visione del Foglio d'Ordini n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, chiede di essere ammesso al concorso, per titoli,  
per l'ammissione di 420 allievi vicebrigadieri (n. 378 contingente ordinario e n. 42 contingente di  
mare) al 21° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato  
agli appuntati scelti del Corpo.

Chiede di voler concorrere per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, del bando:

SI  NO

In caso affermativo, specificare gli estremi ed il livello dell'attestato posseduto

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

- a. aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "NELLA MEDIA" o giudizio equivalente;
- b. non aver riportato sanzioni disciplinari, nell'ultimo biennio, più gravi della consegna;
- c. non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
- d. non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;

- e. non essere, comunque, già stato rinviato, d'autorità, dal corso per la nomina a vicebrigadiere;
- f. aver preso visione del bando di concorso ed, in particolare, delle disposizioni inerenti alla valutazione dei titoli posseduti di cui all'articolo 10 del bando nonché alle modalità di notifica delle graduatorie finali di merito previste all'articolo 11;
- g. rivestire lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo:

SI       NO

- h. avere in corso procedure per il passaggio di contingente:

SI       NO

- i. essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di istruzione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 15 del bando;
- j. essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

**Dichiara, inoltre, di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito *internet* del Corpo per la seguente motivazione** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(data di presentazione)

F I R M A

\_\_\_\_\_

**N.B.** L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

Spazio per l'apposizione  
degli estremi di protocollo